

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE

(approvato con D.G.C. N.82 del 23.2.2023)

PARTE PRIMA

CRITERI DI SELEZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina criteri, requisiti e modalità di svolgimento delle progressioni tra le Aree di cui all'art. 52 comma 1-bis del Decreto legislativo 165/2001 e art 15 CCNL Comparto funzioni locali sottoscritto il 22/11/2022.
2. Le progressioni tra le Aree sono attivate a seguito della loro previsione dell'ambito del Piano triennale dei Fabbisogni di personale, nel rispetto dei limiti quantitativi definiti dalle disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale.

Art. 2

Progressioni tra le aree

1. Il presente articolo disciplina le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 3 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80. Alle selezioni potrà partecipare il personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di studio richiesti per l'accesso dall'esterno rispetto ai posti da ricoprire;
 - b) valutazione positiva della performance conseguita per almeno tre successive annualità, delle quali le ultime due nell'ente per il quale si effettua la selezione, anche se in posizione di comando; si intende per valutazione positiva un giudizio superiore all'80% del punteggio assegnato alla performance individuale secondo il sistema di valutazione vigente nel tempo;
 - c) assenza di provvedimenti disciplinari nell'ultimo biennio
2. L'avviso di selezione disciplina le modalità di svolgimento della procedura e l'assegnazione dei punteggi per ciascun elemento di valutazione. In ogni caso, l'avviso deve prevedere un'adeguata ponderazione dei seguenti fattori, ragguagliati su base 100:
 - a. Possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno (da 20 a 30 punti)
 - b. Numero e tipologia degli incarichi rivestiti, con particolare riferimento alle funzioni proprie del profilo e del servizio di assegnazione (da 20 a 30 punti);

- c. Competenze professionali specifiche per le materie attinenti il servizio di assegnazione (da 40 a 60 punti). Le competenze possedute dovranno risultare dal Curriculum vitae richiesto in sede di selezione.
3. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti delle preferenze di legge. L'idoneità viene raggiunta con un punteggio minimo di 60 su 100.
4. La graduatoria di merito, composta dai candidati che hanno superato positivamente la prova, e la nomina del vincitore della selezione, è approvata con determinazione del Responsabile del Personale e potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura del medesimo posto che si dovesse rendere vacante a causa di cessazione dall'impiego del vincitore.

PARTE SECONDA NORME PROCEDURALI

Art. 3

1. L'avviso, predisposto del Responsabile del Servizio Personale dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) la categoria, il profilo professionale in base al nuovo sistema di classificazione, le competenze di richieste per la copertura del ruolo;
 - b) i requisiti per l'accesso prescritti per l'ammissione alla selezione;
 - c) il trattamento economico lordo con l'indicazione di tutti gli emolumenti previsti dalla normativa contrattuale vigente;
 - d) la data del colloquio;
 - e) le modalità da osservare per l'inoltro della domanda di ammissione;
 - f) il termine perentorio entro il quale le domande devono pervenire all'Amministrazione.

Art. 5

Pubblicizzazione dell'avviso

1. L'avviso è pubblicato per la durata di almeno 10 giorni all'Albo Pretorio dell'ente e trasmesso alla RSU, per assicurarne la conoscenza al più ampio numero possibile di dipendenti interessati.
2. L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande; esso deve essere motivato da ragioni di pubblico interesse.
3. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

Art. 6

Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice è nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Personale, anche contestualmente all'indizione della procedura.
2. La Commissione è composta da esperti con riferimento al ruolo che dovrà essere ricoperto, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Non possono farne parte coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Almeno un terzo dei componenti della Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato ad uno dei due sessi. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

PRESIDENTE: Responsabile della struttura in cui è previsto il posto da ricoprire, o suo delegato

MEMBRI: Due membri esperti nell'ambito delle competenze comportamentali e tecnico professionali, con riferimento anche al ruolo che dovrà essere ricoperto, con inquadramento nel pubblico impiego non inferiore a quella del posto messo a selezione.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Personale o altro dipendente incaricato dal Responsabile dello stesso servizio, con inquadramento non inferiore all'Area Istruttori

Art. 7

Attività preliminari

1. Il Servizio Personale, scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, procede alla valutazione delle domande pervenute ai fini della loro ammissibilità e trasmette i risultati dell'istruttoria alla Commissione.
2. Il Responsabile del Servizio adotta il provvedimento di ammissibilità delle domande regolari e regolarizzabili, di ammissione con riserva nel caso di dubbi circa la regolarità delle medesime, e pronuncia l'esclusione di quelle insanabili e irregolari.

Art. 8

Svolgimento della procedura

1. Nella sua prima seduta la Commissione si insedia e stabilisce le modalità di assegnazione del punteggio per la valutazione del curriculum.
2. Dopo la pubblicazione del bando, la Commissione riceve, tramite il proprio Segretario, la relazione relativa alle domande di ammissione dei concorrenti con le allegate domande.
3. La Commissione valuta il curriculum professionale presentato dal candidato ed attribuisce i punteggi per ciascun elemento di valutazione previsto nell'avviso di selezione.

Art. 9

Graduatoria finale

1. La graduatoria dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti complessivi riportati da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di legge.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, con una valutazione non inferiore a 60/100.
3. La graduatoria di merito e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del Responsabile del Settore personale ed è immediatamente efficace.